



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORDSUALI-

Il Giudice Delegato,

Vista la domanda depositata in data 11 gennaio 2024 da GLAUCO MUGNAROLI (C.F. MGNGLC63D30I472K), rappresentato e difeso dall'avv. ASTORRE MANCINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, con l'ausilio dell'OCC;

Rilevato che si tratta di domanda ex artt. 74 e ss. CCII, contenente proposta di concordato minore con effetti esdebitanti anche nei confronti di ANGELO BULLINI (C.F. BLLNGL72L21H294F), limitatamente alle posizioni debitorie per le quali risulta coobbligato solidale con il ricorrente;

Preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per procedere all'apertura della procedura diretta all'omologa del concordato minore ex art. 80 CCII il giudice deve previamente valutare la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda e verificare quindi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75 e 77 CCII e la fattibilità del piano.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il debitore propone la domanda in esame al fine di regolare la situazione debitoria determinatasi a seguito dell'assunzione dell'incarico – dal 7.1.2014 al 2020 – di legale rappresentante di ASD Atletico Santarcangelo.

Si tratta dunque di persona fisica, che si è trovata in situazione di sovraindebitamento nell'esercizio di attività professionale (o, comunque, di attività ad essa equiparata, atteso che sono legittimati a proporre la domanda di concordato minore gli imprenditori minori, i professionisti le start up innovative e, più in generale, tutti i soggetti sovraindebitati che non siano consumatori e al contempo non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale: enti collettivi non imprenditoriali, associazioni, fondazioni non riconosciute, comitati, ONLUS, nonché chi ha contratto debiti in

rappresentanza di detti enti).

Detta attività risulta cessata.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo è così inquadrabile (oltre a spese di procedura):

AdE - Riscossione	IRES - IRAP 2013-2014	215.113,41 €	<u>18° grado mob</u>
AdE - Riscossione	Sanzioni IVA 2014-2015	78.268,36 €	<u>18° grado mob</u>
AdE - Riscossione	IVA 2014-2015	65.012,33 €	<u>19° grado mob</u>
AdE - Riscossione	spese giudiziali	4.890,22 €	<u>chirografario</u>
dr. Fabio Fraternali	compenso tributaria	4.400,00 €	<u>chirografario</u>
FCA Bank S.p.a.	prestito finalizzato	1.400,00 €	<u>chirografario</u>
		<u>369.084,32 €</u>	

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è costituito da:

“a) 1/2 del diritto di proprietà di unità residenziale posto in condominio in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n. 4 int. 5 scala “B”, in comproprietà con la moglie sig.ra Ileana Pavolucci (ed a questa assegnato in godimento in sede di separazione consensuale), acquistato con atto di compravendita del 22.12.1987 a rogito dr. Sabbatini di Cesena rep. 20383 / racc. 7480, posto al primo piano dello stabile e composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno, due camere da letto, piccolo balcone e sul retro terrazzo a raso. Il bene è identificato al N.C.E.U. del predetto Comune di Savignano sul R. al Foglio 15, Particella 56, Subalterno 3, Via Flavio Biondo n.4 int. 5, piano 1-3, cat A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie 131 mq., r.c. euro 397,67, oltre ad aree scoperte di 123 mq. (di seguito, per brevità, anche solo “Immobile n.1”). L'immobile è libero da iscrizioni pregiudizievoli ed è stato esattamente descritto e stimato dal geom. Gianni Gasperoni di Savignano sul R. con perizia giurata in data 21.09.2022 (doc.26), che ha accertato un valore complessivo del bene pari ad € 111.000,00 (per cui la quota del 50% del Mugnaroli avrebbe un valore di € 55.500,00). Nell'immobile risiedono la moglie e la figlia, essendo stato loro assegnato in forza dei patti di separazione consensuale, con provvedimento del Tribunale di Forlì in data 11.10.2021 (cfr. doc. 4).

b) 1/16 del diritto di proprietà di unità residenziale posto nel medesimo condominio in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n. 4 int. 9 scala "C", in comproprietà con Mugnaroli Concetta (1/18), Mugnaroli Patrizia (1/18) e Piacente Anna Maria (15/18), acquistato con atto di compravendita del 4.2.2003 a rogito dr. D'Ausilio Alfredo rep. 112627, e successiva Denuncia di Successione in morte di Mugnaroli Antonio del 12.12.2009, posto al primo piano dello stabile e composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno, due camere da letto, balcone a raso su corte interna con lavanderia e locale di sgombero al piano terzo. Il bene è utilizzato come abitazione dall'anziana madre sig.ra Anna Maria Piacente, ed è identificato al N.C.E.U. del predetto Comune di Savignano sul R. al Foglio 15, Particella 56, Subalterno 9, Via Flavio Biondo n.4 int. 9, piano 1-3, cat A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie 119 mq., r.c. euro 397,67, oltre ad aree scoperte di 117 mq. (di seguito, per brevità, anche solo "Immobile n.2"). L'immobile è libero da iscrizioni pregiudizievoli ed è stato esattamente descritto e stimato dal geom. Gianni Gasperoni di Savignano sul R. con perizia redatta in data 16.06.2022 (doc.27), che ha accertato un valore complessivo del bene pari ad € 103.500,00 (per cui la quota di 1/18 del Mugnaroli avrebbe un valore di € 5.750,00). Nell'immobile risiede la madre del Mugnaroli, sig.ra Anna Maria Piacente, nata il 25.2.1936", (cfr. pag. 15 proposta).

Oltre ai suindicati beni immobili (dei quali Mugnaroli possiede solo quote, e rispetto al primo si segnala che il bene è stato assegnato, in forza di provvedimento del Tribunale di Forlì, alla moglie e alla figlia), il debitore è titolare di due beni mobili registrati: moto Honda Hornet immatricolata nel 2002, di valore irrisorio, e una autovettura Fiat Punto 1.2 69CV immatricolata nel 2018, pagata 11.000,00 euro, con finanziamento a rate di € 200,00 ciascuna, fino al maggio 2024, contratto con FCA Bank s.p.a.

È infine titolare di reddito da lavoro dipendente e di un rimborso spese mensili, che, tuttavia, in base a quanto allegato dal ricorrente, è integralmente necessario al sostentamento del debitore e dei familiari.

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio e si trovi in condizione di sovraindebitamento.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 75, co. 1, CCII:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 77, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. Francesca Castagnoli, su ogni punto.

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, la relazione del Gestore OCC è chiara nell'affermare che *“Le cause di sovraindebitamento sono da individuare unicamente in relazione alla attività di allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile di una realtà locale, la “ASD Atletico Santarcangelo” per cui il sig.Mugnaroli ha assunto la legale rappresentanza pro tempore a decorrere dal 07/01/2014 e fino al 2020, anno di cessazione delle attività”*. In sostanza il Gestore conferma, dopo avere eseguito l'esame della documentazione in suo possesso, che il debitore ha assunto l'incarico predetto senza averne probabilmente le competenze, per il che ha sottoscritto verbale di contestazione della SIAE (relativo ad irregolarità rispetto al versamento IVA in anni in cui il Mugnaroli non ricopriva la carica)

b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata all'incapienza del patrimonio immobiliare e

all'insufficienza del reddito da lavoro, una volta decurtati dai costi sostenuti e dal contributo alle spese di mantenimento del nucleo familiare.

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

Il Gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta ed ha reso la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 75, co. 2, CCII, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

In merito ai costi della procedura, la relazione del gestore li indica in € 5.478,83 per il compenso dell'O.C.C. e € 4.377,36 per compenso del difensore che assiste il debitore, non essendo previste e indicate altre spese.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

La proposta prevede *“i) la messa a disposizione della procedura, da parte di un terzo, della somma di € 49.312,00, quale controvalore delle quote immobiliari di cui il Mugnaroli è titolare, ed in particolare:*

- di 1/2 dell'abitazione assegnata alla moglie, posta in Savignano sul Rubicone (FC), Via Flavio Biondo n.4 int. 5 scala “B” (della quale, quindi, il ricorrente manterrà la proprietà, nella misura di 1/2) (in prosieguo, “Immobile n.1”);

- di 1/18 dell'appartamento posto nello stesso stabile posto in Savignano sul Rubicone (FC), Via Flavio Biondo n.4 int. 9 scala “C” (in prosieguo, “Immobile n.2”).

Come si vedrà, l'importo di € 49.312,00 rappresenta una somma complessivamente superiore a quello che sarebbe il prezzo minimo di aggiudicazione delle predette unità immobiliari, in sede di prima asta, nell'ambito di un'eventuale Esecuzione Immobiliare, somma da destinarsi per il pagamento dei crediti privilegiati (in sostanza Agenzia Entrate Riscossione), fino ai limiti di capienza, con riparto secondo la regola c.d. della ‘priorità assoluta’ (“Finanza Interna”);

ii) la messa a disposizione della procedura, da parte di un terzo, di ulteriori € 15.000,00, per il pagamento integrale delle spese della presente procedura e il pagamento a stralcio, nella misura del 2%, dei residui crediti privilegiati mobiliari declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o

non integralmente soddisfatti con la Finanza Interna e dei creditori chirografari ab origine, secondo la regola di riparto della c.d. 'priorità relativa' ("Finanza Esterna")".

Detta proposta consente l'integrale pagamento delle spese in prededuzione e del creditore privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria nell'immobile parzialmente capiente, nonché il pagamento a stralcio, nella misura del 2%, dei crediti privilegiati declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con la finanza interna e dei creditori chirografari *ab origine*; il tutto entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato minore.

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi:

le classi sono formate correttamente nel rispetto dei criteri di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici:

Classe 1: spese di procedura e prededuzioni;

Classe 2: Creditore Privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria nell'Immobile parzialmente Capiente (Agenzia Entrate soddisfatto nella misura del 100,00% con finanza interna nei limiti della capienza immobiliare);

Classe 3: Creditore Privilegiato mobiliare Incapiente (Agenzia Entrate soddisfatto nella misura del del 2,00% con apporto di finanza esterna);

Classe 4: Creditori Chirografari (soddisfatti nella misura del 2,00% con apporto di finanza esterna);

La situazione sopra descritta è così rappresentabile:

PREDEDUZIONI	Classe 1	9.857,19 €	100%	9.857,19 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 2	49.312,00 €	100% (nei limiti della capienza immobiliare)	49.312,00 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 3	309.082,10_ €	2%	6.181,64 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 4	4.890,22 €	2%	97,80 €
DR. FABIO FRATERNALI	Classe 4	4.400,00 €	2%	88,00 €
<u>Totale riparto</u>				<u>65.536,61 €</u>

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

1) La somma complessiva pari ad € 49.312,00 sarà corrisposta dal sig. Roberto Brolli (C.F. BRLRRT56H10H949A), con le seguenti modalità:

- € 5.000,00 mediante assegno circolare intestato "GLAUCO MUGNAROLI", già consegnato prima di ora al Gestore della Crisi nominato, a dimostrazione della serietà dell'impegno, ed

- € 44.312,00 mediante consegna al Gestore della Crisi nominato di uno o più assegni circolari con la medesima intestazione di cui sopra o mediante bonifico bancario sul libretto di deposito o sul conto corrente intestato alla presente procedura di sovraindebitamento entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore (peraltro, il sig. Brolli ha documentato al Gestore la propria solvibilità, fornendo la propria dichiarazione dei redditi e l'elenco dei beni immobili personali);

detta somma rappresenta la finanza interna e viene ripartita in base alle regole dell'APR.

2) La somma di Euro 16.500,00, nonché di quella maggiore o minore necessaria per garantire i) il pagamento integrale delle spese della presente procedura, ii) il pagamento a stralcio, nella misura del 2%, dei crediti privilegiati declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con la Finanza Interna e dei creditori chirografari *ab origine* sarà messa a disposizione da Giuseppe Mussoni (C.F. MSSGPP55R11I304T), con le seguenti modalità:

- € 5.000,00 mediante assegno circolare intestato a "GLAUCO MUGNAROLI", già consegnato prima di ora al Gestore della Crisi nominato, a dimostrazione della serietà dell'impegno, ed € 11.500,00 mediante consegna al Gestore della Crisi nominato di uno o più assegni circolari con la medesima intestazione di cui sopra o mediante bonifico bancario sul libretto di deposito o sul conto corrente intestato alla presente procedura di sovraindebitamento entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore.

Tale provvista costituirà la finanza esterna del Piano.

3) L'estensione degli effetti nei confronti di ANGELO BULLINI, limitatamente al debito per il quale è co-obbligato con Mugnaroli, ovvero quello erariale, per Euro 196.156,82, a mente di quanto previsto dall'art. 79, comma 5, CCII.

Il Gestore ha infatti compiutamente esaminato anche la posizione reddituale e debitoria del co-obbligato, che ha sottoscritto il ricorso, formulando un giudizio positivo circa la richiesta.

Trattandosi di concordato liquidatorio, non essendo prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale svolta, è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile.

Il gestore nominato dall'O.C.C., nella propria relazione ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, rilasciando anche la specifica attestazione prevista in presenza di falcidia dei privilegiati che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di concordato minore e per sottoporla al vaglio e al voto dei creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

Ciò posto, atteso che non vi sono azioni esecutive o cautelari in essere e che non sussistono peculiari esigenze di tutela, non si ritiene necessaria la nomina del Commissario Giudiziale.

P.Q.M.

Visto l'art. 78 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa della proposta di concordato minore presentata da GLAUCO MUGNAROLI (C.F. MGNGLC63D30I472K)

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese ove il debitore svolge attività d'impresa

ordina

la trascrizione del decreto presso i competenti uffici in presenza di immobili o beni mobili registrati

dispone

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestro conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

avverte

il debitore istante che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la

pubblicità del decreto

assegna

ai creditori termine fino all'11 marzo 2024 per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta

avverte

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

dispone

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;
che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e al ricorrente.

Forlì, 13 febbraio 2024

Il G.D.

Dott. Maria Cecilia Branca